



COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 657

DATA 04/08/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Piano di Zona

OGGETTO: NUOVA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. MISURA REDDITO DI DIGNITÀ 3.0 II EDIZIONE.

Che con la sottoscrizione esprime il seguente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

NUOVA NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. MISURA REDDITO DI DIGNITÀ 3.0 II EDIZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Premesso che:

- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale;
- in questo contesto, la Giunta Regionale della Puglia ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016;
- con D.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all'intervenuta Legge n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 la Regione Puglia ha disposto la prosecuzione della misura regionale di sostegno al Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edizione 2) per l'anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo provvedimento;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare lo schema di accordo tra PA, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva";
- con Atto Dirigenziale n. 403 del 27/05/2020 avente per oggetto: Del. G.R. n.688 del 12/05/2020 si è

proceduto all' assegnazione e riparto agli Ambiti Territoriali sociale le risorse per la misura Reddito Di Dignità 3.0 II edizione;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 944 del 18/06/2020 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare lo schema di atto aggiuntivo all' Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., "Reddito di dignità regionale e politiche per l' inclusione sociale attiva";

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento Comunale sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d' area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l' emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l' adozione di tutti gli atti che impegnano l' amministrazione verso l' esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell' assetto organizzativo del Comune di Manduria e contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, l' Area 5 "Politiche Sociali, ricreative e culturali";

Visto il Decreto del Sindacale n. 9 del 16/06/2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Piano Sociale di Zona;

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell' esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

Vista la sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell' art.30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019;

Rilevato che:

- sulla base dell' esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità, con riferimento alle sinergie operative ed alla collaborazione ormai consolidate tra Ambiti territoriali sociali di cui alla L.R. 19/2006 e s.m.i. e Regione Puglia, si ritiene utile introdurre una formula di gestione che preveda formalmente una stretta cooperazione interistituzionale tra i soggetti citati che hanno tra le loro finalità istituzionali

quelle dell'attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi e delle misure di contrasto alla povertà come quella in oggetto;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- le Pubbliche Amministrazione interessate con cui attivare detta collaborazione sono gli Ambiti Territoriali di cui alla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
- la legge n. 3/2016 istitutiva del Reddito di Dignità regionale riconosce quali attori principali nel processo di presa in carico dei destinatari della misura proprio i citati Ambiti Territoriali;
- l'interesse pubblico è dato dal fatto che l'intervento RED 3.0 edizione 2, può configurarsi come intervento a titolarità regionale da realizzarsi mediante Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ambiti Sociali territoriali nell'ambito del quale sono definiti il concorso di ciascuna delle parti alla realizzazione delle diverse azioni previste per l'attuazione della misura, secondo la scheda tecnica progettuale di seguito allegata all'Accordo, come di seguito schematicamente richiamate:
 1. definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali;
 2. individuazione delle modalità di accesso alla misura;
 3. verifica del possesso dei requisiti di accesso alla misura;
 4. attivazione dei percorsi di presa in carico dei cittadini ammessi;
 5. monitoraggio dei percorsi di inclusione;
 6. erogazione delle indennità di attivazione.
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del d.lgs. citato, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità. In assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli Interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Dato atto che:

- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 27/05/2020 si è preso atto dell'accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale 7 di Manduria. Misura Reddito di Dignità 3.0 – II Edizione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 11/06/2020 si è approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale 7 di Manduria. Misura Reddito di Dignità 3.0 II Edizione;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali del 19/06/2020, n. 548, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0 – II^a edizione.

Rilevato che fra i vari adempimenti demandati agli Ambiti Territoriali vi è quello della nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la misura in argomento, l' Avv. BENE Annamaria con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, con decorrenza dal 01.07.2021.

Visti:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1. Di dare atto** che con decorrenza dal 01.07.2021 il Responsabile Unico del Procedimento della misura Reddito di Dignità 3.0 Edizione II è l' Avv. BENE Annamaria che assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente;
- 2. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
- 3. Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 4. Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- 5. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 6. Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 come da allegato;
- 7. Di dare atto** che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 "Codice in materia di protezione dati personali" s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in forma integrale.

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Avv. Annamaria Bene